

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GEOLOGIA SENZA FRONTIERE onlus**

## **TITOLO I**

### **Articolo 1 - costituzione, sede e durata**

- a. E' costituita l'Associazione denominata "Geologia Senza Frontiere ONLUS", ai sensi della legge 1 Agosto 1991 n.266 e del D.lgs. 460 del 04/12/1997, con sede legale in Roma.
- b. Il trasferimento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera dell'Assemblea dei soci.
- c. L'Associazione potrà, inoltre, istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera dell'Assemblea dei Soci.
- d. E' previsto l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo "GSF" e della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o, in sostituzione di quest'ultima, dell'acronimo "ONLUS".
- e. L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto nell'articolo 12.

## **TITOLO II**

### **Articolo 2 - scopo**

- a. L'Associazione è apartitica, antifascista, antirazzista e senza scopo di lucro, è strutturata in forma democratica, persegue finalità di utilità sociale nel campo della solidarietà internazionale, dell'istruzione, della formazione, della cooperazione allo sviluppo e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, sia in Italia che nel resto del mondo.
- b. L'Associazione si propone principalmente di contribuire alla risoluzione dei problemi territoriali, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e delle risorse naturali, promuovendo la formazione di una coscienza ecologica volta al raggiungimento di un equilibrato rapporto tra attività umane e risorse naturali.

### Articolo 3 - attività

- a. L'Associazione, per perseguire lo scopo statutario, svolge la propria attività nei settori della tutela e valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e delle risorse naturali, promuovendo la diffusione delle conoscenze geologiche e ambientali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.
- b. In particolare, è impegnata nell'organizzazione, realizzazione e sviluppo di:
- progetti, programmi e attività di cooperazione internazionale nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e delle risorse naturali;
  - consulenza geologica e progettualità nel rispetto del territorio per un utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse naturali che ne permetta la conservazione per le generazioni future;
  - interventi, progetti e programmi di emergenza a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o causate dall'intervento umano;
  - corsi ed altre iniziative di formazione o di aggiornamento rivolti ad operatori dei Paesi del Sud o del Nord del mondo, operatori di istituzioni pubbliche e private, insegnanti ed educatori ed altri soggetti attivi nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e delle risorse naturali;
  - campagne di sensibilizzazione e iniziative di informazione, di comunicazione e di educazione allo sviluppo, nonché attività mirate a promuovere le culture e i valori della cooperazione internazionale e della tutela e valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e delle risorse naturali presso le istituzioni pubbliche e private e gli organi legislativi e normativi a livello nazionale ed internazionale;
  - studi e ricerche nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e delle risorse naturali;
  - attività mirate a promuovere e favorire, in tutte le sue forme possibili, relazioni, interscambi, confronti, collaborazioni, reti e consorzi, tra le forme organizzate della società civile del Sud e del Nord del mondo.
- c. L'Associazione pertanto non può e non deve svolgere attività diverse da quelle suindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dalla lettera c dell'articolo 10 del D.Lgs n. 460/97 e ss.mm.ii.
- d. Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà, sia direttamente, sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche dell'Associazione stessa, anche:
- stampare e divulgare ai Soci e/o al pubblico materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, prodotti editoriali, libri, materiale multimediale, audiovisivi o documenti in qualsiasi

formato o su ogni altro tipo di supporto tecnologico e tutto quanto concerne gli scopi dell'Associazione;

- organizzare convegni, tavole rotonde, seminari e scambi culturali e professionali con analoghe associazioni od enti giuridici, nonché promuovere occasioni di confronto anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
  - cooperare e stipulare convenzioni con altre associazioni, gruppi, istituzioni, sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità.
- e. Essa potrà, inoltre, organizzare iniziative di raccolta fondi, anche tramite attività commerciali, e compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari destinate esclusivamente alle sopra elencate attività istituzionali e aventi pertinenza con gli scopi associativi.

### TITOLO III

#### **Articolo 4 - Soci**

- a. E' ammesso all'Associazione chiunque si riconosca nel presente Statuto, e nell'eventuale regolamento interno, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o religiosa, genere, cittadinanza o professione.
- b. L'Associazione è aperta non solo a geologi ma anche ad altre figure professionali che condividono gli scopi dell'Associazione e a chiunque voglia dare il proprio contributo per il fine comune di contribuire alla risoluzione delle problematiche territoriali.
- c. L'adesione all'Associazione avviene attraverso presentazione della lettera di adesione al Consiglio Direttivo, o ad altro soggetto da esso delegato a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi a versare la quota associativa e dichiarando di accettare e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- d. L'Assemblea dei Soci approva l'ammissione per maggioranza assoluta.
- e. L'adesione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa annuale.

#### **Articolo 5 - diritti e doveri degli associati**

- a. Gli associati hanno eguali diritti e doveri e in modo paritario partecipano all'attività dell'Associazione.
- b. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- c. Ogni Socio ha il diritto essere informato di ogni attività condotta dall'Associazione e di poter esercitare azioni di controllo sulla stessa.
- d. All'interno degli organi sociali ogni Socio ha il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
  - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
  - esprimersi con il voto nell'approvazione delle decisioni e, in particolare, nelle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nella nomina degli organi direttivi dell'Associazione e nell'approvazione del bilancio;
  - eleggere ed essere eletto membro degli organismi direttivi sociali.
- e. Il Socio è tenuto al pagamento della quota di adesione, al rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno e ad osservare le delibere degli organi sociali.
- f. Le somme versate per le quote di adesione non sono rimborsabili.

#### **Articolo 6 - recesso, decadenza ed esclusione**

- a. La qualifica di Socio si perde, oltre che per decesso, anche per recesso, decadenza o espulsione
- b. Recesso: La facoltà di recesso dall'Associazione può essere esercitata dal Socio in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo della stessa. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- c. Decadenza: la decadenza per mancato versamento della quota associativa viene dichiarata dal Consiglio Direttivo alla prima convocazione utile dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota.
- d. Esclusione: espulsione o radiazione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamenti contrari ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione, con deliberazione a maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci.
- e. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci utile.
- f. Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all'Associazione non comporta in alcun caso la restituzione delle quote versate o donazioni fatte, che restano pertanto acquisite dall'Associazione.

### **TITOLO IV**

#### **Articolo 7 - organi dell'Associazione**

- a. Sono organi dell'Associazione
  - l'Assemblea dei soci
  - Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente
- b. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **Articolo 8 - l'Assemblea dei soci**

- a. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e per i quali non sia stato emesso provvedimento di espulsione.
- b. L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga necessario o in cui almeno un decimo dei soci ne faccia espressa richiesta. L'assemblea dei soci dovrà comunque riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del preventivo economico-finanziario dell'anno in corso.
- c. La convocazione dell'assemblea viene effettuata a mezzo di affissione di pubblico avviso o di posta ordinaria o elettronica o con qualunque altra modalità permetta di far pervenire la comunicazione ad ogni socio almeno 5 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.
- d. Legalmente convocata e regolarmente costituita, è organo sovrano, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci compresi gli assenti e i dissenzienti.
- e. Ogni Socio che partecipa all'assemblea, fisicamente o in teleconferenza, ha diritto ad un voto. In caso di assenza o impedimento, il Socio potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta o in formato elettronico, ad altro Socio. Ciascun Socio potrà essere portatore di delega di voto sino ad un massimo di 2 deleghe.

#### **Articolo 9 – compiti dell'Assemblea dei soci**

- a. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- b. L'Assemblea dei Soci ordinaria delibera in merito a:
  - elezione del Presidente e Vicepresidente;
  - elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  - approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;
  - definizione degli indirizzi operativi dell'Associazione;
  - responsabilità degli amministratori;
  - mozioni presentate dai Soci o dal Consiglio Direttivo;
  - determinazione della quota associativa annuale;

- nomina dei nuovi Soci ed esclusione dei perdenti diritto;
  - ogni altro adempimento che le compete per legge o per Statuto.
- c. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e per lo scioglimento o liquidazione dell'Associazione è indispensabile la convocazione di una Assemblea dei Soci straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 10- validità dell'Assemblea dei soci**

- a. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualora siano presenti, fisicamente, in forma di teleconferenza o per delega, almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti presenti; in seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza semplice. Anche in mancanza della convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita se sono presenti tutti gli associati.
- b. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto voto.
- c. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione dalla presenza di persona o per delega di almeno i due terzi dei Soci, e in seconda convocazione da un terzo dei Soci, a condizione che la convocazione e le proposte di modifica o di scioglimento siano state inviate a tutti i Soci, tramite posta ordinaria o elettronica almeno 15 giorni prima della data stabilita.

#### **Articolo 11 - il Presidente**

- a. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni personalmente o per mezzo dei suoi delegati ed assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- b. Inoltre, il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  - presiede l'Assemblea dei Soci;
  - cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  - è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura, a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati rilasciandone liberatoria quietanza;
  - ha il potere di aprire conti correnti bancari, postali, richiedere fidi ed emettere assegni.
- c. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

- d. Il Presidente, in casi eccezionali e previa comunicazione all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo, può delegare temporaneamente la rappresentanza legale ad uno dei Soci, limitatamente a specifici progetti ed attività approvati dall'Assemblea dei Soci.
- e. Il Presidente rimane in carica due anni ed è più volte rieleggibile.
- f. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

#### **Articolo 12 - il Consiglio Direttivo**

- a. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Soci. I componenti durano in carica due anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati dall'Assemblea qualora si verificino azioni che vanno contro i principi del presente Statuto o qualora la maggioranza dei Soci lo ritenga opportuno e necessario.
- b. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno (entro il 31 dicembre ed entro il mese di aprile, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario dell'anno successivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci). Può riunirsi con cadenza mensile e in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o un terzo dei suoi componenti.
- c. La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a mezzo di affissione di pubblico avviso o di posta ordinaria o elettronica o con qualunque altra modalità permetta di far pervenire la comunicazione a tutti i consiglieri almeno 5 giorni prima della data stabilita.
- d. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, fisicamente o in forma di teleconferenza, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- e. Il consiglio deve intendersi validamente costituito anche senza formale convocazione quando siano intervenuti tutti i membri dello stesso.
- f. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione.

#### **Articolo 13 – Compiti del Consiglio direttivo**

- a. Spetta al Consiglio Direttivo, fra l'altro:
  - eseguire le delibere dell'Assemblea dei Soci;
  - convocare l'Assemblea dei Soci;

- predisporre annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
  - deliberare operazioni bancarie e finanziarie;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
  - riscuotere, incassare e quietanzare crediti, mandati e contributi;
  - stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
  - compiere in ogni caso, senza alcuna limitazione, tutte le operazioni utili e necessarie, eccettuate quelle espressamente riservate all'Assemblea dei Soci dallo Statuto e dalla legge.
- b. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.
- c. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno tutte quelle figure istituzionali che ritiene utili alla miglior gestione dell'Associazione stessa (art. 36 Codice Civile).

## TITOLO V

### Articolo 14 - emolumenti

- a. Gli emolumenti, se deliberati dall'assemblea, corrisposti annualmente a componenti degli organi di amministrazione e di controllo, amministratori e sindaci, non devono superare, per ciascun componente, quelli massimi previsti dai tariffari professionali (dpr n.645 del 10 ottobre 1994 ss.mm.ii.) e quelli previsti per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni (decreto legge n.239 del 21.06.1995 convertito in legge n.336 del 3.08.1995 ss.mm.ii.).
- b. La corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi non devono essere superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

### Articolo 15 - patrimonio

- a. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai Soci fondatori e da ogni altra entrata che sia in linea di rigida coerenza con la Carta dei Principi dell'Associazione, che rispetti i principi dello Statuto ed i termini di legge.
- b. In particolare, costituiscono entrate dell'Associazione:
- quote associative dei Soci;
  - contributi volontari straordinari in denaro dei Soci;
  - eventuali sovvenzioni e contributi erogati da enti ed organismi comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, a sostegno delle attività svolte dall'Associazione;

- le attività finanziarie derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
  - operazioni finanziarie e patrimoniali ivi comprese quelle immobiliari necessarie per il raggiungimento delle scopo sociale;
  - rimborsi provenienti da convenzioni;
  - somme versate periodicamente da sostenitori dell'Associazione, che pur concorrendo, in ogni maniera, al sostentamento e alla diffusione delle attività dell'Associazione, non fanno parte ad alcun titolo dell'Assemblea dei Soci;
  - eventuali donazioni di soggetti privati ovvero enti pubblici, eredità e lasciti, la cui accettazione, se gravata da condizioni, è subordinata a delibera dell'Assemblea dei Soci;
  - entrate derivanti da prestazioni professionali offerte per il raggiungimento dello scopo sociale.
- c. La rendicontazione consuntiva comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentata all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
- d. La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
- e. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale e di utilità sociale.
- f. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. E' fatto obbligo che gli utili o avanzi di gestione vengano impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come impone la lettera e) dell'articolo 10 del D.lgs. n. 460/97 e ss.mm.ii.
- g. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, viene devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VI

### **Articolo 16 - scioglimento dell'Associazione**

- d. La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa in un'Assemblea Straordinaria dei Soci valida secondo le disposizioni dell'art.9 del presente Statuto.
- e. L'Assemblea straordinaria dei Soci stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale.

- f. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni assembleari l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

#### **Articolo 17 - disposizioni finali**

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

#### **Articolo 18 – rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto decide l'Assemblea dei Soci, tenendo in riferimento le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, del D.Lgs. 460/1997 e delle successive loro modificazioni ed integrazioni.